



COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 209 DEL 11/07/2023 REGISTRO GENERALE N. 489

OGGETTO:

CIG DERIVATO 99540917BF. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023/2024/2025 – AFFIDAMENTO RTI SAMSIC ITALIA SPA/IECOTEC SRL IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO "SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - LOTTO 2 "ENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO".

L'anno DUEMILAVENTITRE, addì UNDICI del mese di LUGLIO nel proprio ufficio,

Premesso che:

- questo ente deve provvedere ad affidare il servizio di manutenzione e verifica ordinaria dei seguenti impianti e attrezzature antincendio:
 - estintori portatili;
 - cassette naspi;
 - reti idranti soprasuolo e attacchi motopompa VVFF;
 - impianto antincendio tipo sprinkler.
 - apparecchi di illuminazione di sicurezza;
 - porte tagliafuoco
 - uscite di emergenza;
 - rilevatore gas metano;
 - pulsanti di sgancio energia elettrica;
- che tali impianti e attrezzature sono ubicati nei seguenti immobili: palazzo comunale / scuole medie / complesso scolastico scuola materna/nido, primaria e palestra / biblioteca / palazzo delle feste / magazzino comunale / farmacia e locali piano 1/ spogliatoi campo calcio / bocciofila / locali presso stazione RFI / locali croce rossa, palazzina uffici e poliambulatorio medico / altri locali vari;

Vista la Convenzione ex art. 26 L. 48/99 stipulata dalla Città Metropolitana di Torino, in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 comma 2 del DL. 66/2014, con l'operatore economico RTI Samsic Italia Spa/Iecotec srl, per l'iniziativa "Servizi di manutenzione degli impianti antincendio", Lotto 2 "Enti dell'ambito territoriale della Città metropolitana di Torino", CIG 9023965B7C, con validità di 36 mesi dalla data di attivazione della stessa (23/11/2022);

Dato atto che l'adesione alle convenzioni del soggetto aggregatore è obbligatoria con riferimento alle soglie di cui al DPCM 11/07/2018, mentre è facoltativa per acquisti di importo inferiore a tali soglie;

Rilevato che questo ente intende aderire alla convenzione suddetta, e che a tal fine è stato inviato in data 12/05/2023 prot. n. 0008602 l'Ordinativo preliminare di fornitura;

Vista l'accettazione dell'OPF pervenuta al prot. n. 0008576 del 16/05/2023, la comunicazione capienza massima pervenuta al prot. 0009438 del 25/05/2023 ed il piano dettagliato delle attività, comprensivo della valutazione economica del servizio, pervenuto al prot. 0009536 del 26/05/2023, il quale prevede una previsione di spesa annua pari ad € 12.511,12 oltre IVA per le attività di manutenzione ordinaria/verifica semestrale impianti ed attrezzature, ed una previsione di spesa straordinaria pari ad € 3.510,40 oltre IVA per la verifica straordinaria delle attrezzature in scadenza;

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto nei confronti del R.T.I. Samsic Italia Spa/lecotec srl, capogruppo mandataria impresa Samsic Italia Spa con sede legale in Via Principe Amedeo n. 11 – 10123 Torino, C.F./P.IVA 05651570011, mandante impresa lecotec Srl con sede in Via dell'Innovazione n. 9 – 20032 Cormano (MI), C.F./P.IVA 10003850152, del servizio di manutenzione dei seguenti impianti e attrezzature antincendio (come meglio dettagliati nel Piano delle Attività) con durata 36 mesi in adesione alla Convenzione del soggetto aggregatore Città metropolitana di Torino denominata "Servizi di manutenzione degli impianti antincendio", Lotto 2 "Enti dell'ambito territoriale della Città metropolitana di Torino":

- estintori portatili;
- cassette naspi;
- reti idranti soprasuolo e attacchi motopompa VVFF;
- impianto antincendio tipo sprinkler.
- apparecchi di illuminazione di sicurezza;
- porte tagliafuoco
- uscite di emergenza;
- rilevatori gas metano;
- pulsanti di sgancio energia elettrica;

ubicati nei seguenti immobili: palazzo comunale / scuole medie / complesso scolastico scuola materna/nido, primaria e palestra / biblioteca / palazzo delle feste / magazzino comunale / farmacia e locali piano 1/ spogliatoi campo calcio / bocciola / locali presso stazione RFI / locali croce rossa, palazzina uffici e poliambulatorio medico / altri locali vari;

Dato atto, inoltre, che trattandosi di valore della prestazione di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le seguenti disposizioni:

Art.50. c.1 D.Lgs. 36/2023 che stabilisce: *Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; omissis...;*

Visto l'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce che *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.*

910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”

Atteso che l'art. 62 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede che. *“tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;*

Visti i seguenti Documenti Unici di Regolarità Contributiva acquisiti mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL:

- Samsic Italia Spa, C.F./P.IVA 05651570011, prot. INAIL_38930041 del 03/06/2023 con scadenza di validità prevista per la data del 01/10/2023;
- Iecotec Srl, C.F./P.IVA 10003850152, prot. INPS_36465117 del 18/06/2023 con scadenza di validità prevista per la data del 16/10/2023;

Atteso inoltre che:

- l'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006 stabilisce che *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;*
- l'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010 stabilisce che *“Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice.”*

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 02.05.2023 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2023-2024-2025 e relativi allegati”;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP semplificato) contenente il Programma triennale dei lavori pubblici ed il Programma biennale servizi e forniture 2023-2024 approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 18.04.2023;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il combinato disposto degli artt.107 e 109 comma 2 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l’art.151 comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità;
- gli artt. nn.183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 6 del 31 marzo 2023 con il quale sono state disposte le competenze in capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente dal 01.04.2023 fino al 31.05.2023, salvo proroghe autorizzate sin d’ora, fino al 31.03.2024;

Visto l’art.9 del D.L. n.78/2009 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale verifica;

Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista negli esercizi 2023, 2024 e 2025;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di affidare al R.T.I. Samsic Italia Spa/Iecotec srl, capogruppo mandataria impresa Samsic Italia Spa con sede in Via Pavia n. 105/H, 10098 Cascine Vica – Rivoli (TO), C.F./P.IVA 05651570011, mandante impresa Iecotec Srl con sede in via dell’Innovazione n. 9 – 20032 Cormano (MI), C.F./P.IVA 10003850152, il servizio di manutenzione dei seguenti impianti e attrezzature antincendio (come meglio dettagliati nel Piano delle Attività):
 - estintori portatili;
 - cassette naspi;
 - reti idranti soprasuolo e attacchi motopompa VVFF;
 - impianto antincendio tipo sprinkler.

- apparecchi di illuminazione di sicurezza;
- porte tagliafuoco
- uscite di emergenza;
- rilevatore gas metano;
- pulsanti di sgancio energia elettrica;

ubicati nei seguenti immobili: palazzo comunale / scuole medie / complesso scolastico scuola materna/nido, primaria e palestra / biblioteca / palazzo delle feste / magazzino comunale / farmacia e locali piano 1/ spogliatoi campo calcio / bocciola / locali presso stazione RFI / locali croce rossa, palazzina uffici e poliambulatorio medico / altri locali vari/

in adesione alla Convenzione ex art. 26 L. 48/99 stipulata dalla Città Metropolitana di Torino, in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 comma 2 del DL. 66/2014, per l'iniziativa "Servizi di manutenzione degli impianti antincendio", Lotto 2 "Enti dell'ambito territoriale della Città metropolitana di Torino".

- Di approvare il piano dettagliato delle attività, comprensivo della valutazione economica del servizio, relativo alla richiesta preliminare di fornitura n. 008602 del 12/05/2023, per l'espletamento dei "Servizi di manutenzione degli impianti antincendio", redatto dal RTI Samsic Spa/Iecotec Srl, C.F./P.IVA 05651570011, e pervenuto al prot. 0009536 del 26/05/2023, dando atto che gli importi indicati sono stati concordati come segue:
 - importo annuo previsto per l'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria/verifica semestrale € 12.511,12 oltre IVA 22%, per complessivi € 15.263,57 annui;
 - importo previsto per le attività di verifica straordinaria delle attrezzature in scadenza € 3.510,40 oltre IVA 22 %, per complessivi € 4.282,69;
 per un importo complessivo previsto pari ad € 41.043,76 oltre IVA 22% (€ 50.073,40 IVA compresa), dando comunque atto che, ai sensi dell'art. 10 della "Guida alla convenzione", il canone trimestrale dovuto dall'amministrazione sarà determinato in funzione delle tipologie e quantità degli impianti antincendio effettivamente oggetto di verifica e manutenzione preventiva.
- Di dare atto che:
 - le modalità per l'espletamento del servizio, nonché per la stipula del contratto, sono definite dall'allegata "Guida alla convenzione" relativa al "Servizio di manutenzione degli impianti antincendio" della Città Metropolitana di Torino, Lotto 2, Enti dell'ambito territoriale della città metropolitana di Torino;
 - il servizio viene affidato per 36 mesi, decorrenti dal verbale di presa in consegna come previsto dall'art. 2.7 della sopra citata "Guida alla convenzione";
 - il CIG derivato è **99540917BF**
 - per ragioni contabili **la fatturazione relativa ai servizi svolti presso il Palazzo delle Feste dovrà essere separata rispetto ai servizi svolti presso gli altri immobili.**
- Di richiedere al servizio ragioneria, ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. le seguenti variazioni compensative fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato:

UEB 118: 01 05 103

Cap. 1290.0 - € 900,00

Cap. 1293.0 + € 900,00
- Di impegnare in favore della capogruppo mandataria impresa Samsic Italia Spa con sede in Via Pavia n. 105/H, 10098 Cascine Vica – Rivoli (TO), C.F./P.IVA 05651570011, l'importo complessivo di € 50.073,40 (IVA 22% compresa) sul bilancio di previsione 2023/25, esercizi 2023, 2024 e 2025 con le seguenti modalità:

CAP.	UEB 118:	P.FIN.	IMMOBILE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
------	----------	--------	----------	-----------	-----------	-----------

				€	€	€
01293.0	0105103	U.1.03.02.09.004 Altri contratti di servizio –	Palazzo delle Feste	4.717,85	4.717,85	4.717,85
7360.40	1005103	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili -	Uffici viabilità	488,18	974,33	974,33
02970.0	0402103	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili -	Scuola elementare	3.259,73	3.259,73	3.259,73
3180.40	0402103	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Scuola media	700,00	700,00	700,00
1270.0	0105103	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	Immobili vari	6.097,81	5.611,66	5.611,66
2660.0	1101103	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Servizio antincendio immobili vari	3.000,00	1.282,69	0
TOTALE				18.263,57	16.546,26	15.263,57

6. Di dare atto che:

- il CIG derivato è **99540917BF**;
- l'esigibilità della spesa è così prevista:
 - o € 18.263,57 entro il 31.12.2023;
 - o € 16.546,26 entro il 31.12.2024;
 - o € 15.263,57 entro il 31.12.2025;
- il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
- si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità indicate nella convenzione del soggetto aggregatore, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (D.U.R.C.);
- il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 nonché il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è individuato nell'arch. Michela Favro, funzionario dell'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia;
- non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i fornitori individuati nella presente, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;

7. Di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile dell'Area
CECCHINI FRANCESCO
(firmato digitalmente)